



Comune di Aidone
 Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna
DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 31 MAR. 2026 immediatamente esecutiva: SÌ NO

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE (P.I.A.O.) "PROVVISORIO" 2026/2028, AI SENSI DELL'ART. 6 DEL D.L. 80/2021, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE N.113/2021.

L'anno duemilaventisei, il giorno TRENTUNO del mese di MARZO alle ore 18.01 e seguenti nella sede Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

			Presenti	Assenti	Firme
1	SINDACO	Raccuglia Annamaria	X		F.to Raccuglia Amnamaria
2	VICE SINDACO	Mirabella Alessandra	X (in videoconferenza da remoto)		F.to Mirabella Alessandra
3	ASSESSORE	Cultreri Guglielmo		X	
4	ASSESSORE	Catalano Giuseppe	X		F.to Catalano Giuseppe
5	ASSESSORE	Gangi Silvia	X		F.to Gangi Silvia
		Totale	4	1	

- ⊗ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Annabel Sotera Partecipa, in sostituzione del Segretario Generale, il Vice - Segr.
- ⊗ Assume la Presidenza il Sindaco Annamaria Raccuglia
- Assume la Presidenza il Vice- Sindaco Mirabella Alessandra atteso che il Sindaco per motivi istituzionali si allontana constatato il numero legale, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, munita del parere previsto dalla legge, ed esaminate le motivazioni poste a supporto della stessa;

VISTO l'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia;

VISTA la normativa in materia;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

Con votazione unanime favorevole espressa nei modi di legge.

DELIBERA

1. di approvare integralmente la proposta allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata del parere su di essa espresso.
2. di dichiarare il presente atto I.E.
3. di comunicare la presente ai capigruppo consiliari, contestualmente alla pubblicazione sul sito istituzionale

L'Assessore Anziano
F.to Mirabella Alessandra

Il Presidente
F.to Raccuglia Annamaria

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Sotera Annabel

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune dal _____

Il Messo Comunale

Il Segretario Comunale, vista la relazione del Messo Comunale, certifica che il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune dal _____¹, senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo in data **31 MAR. 2026** _____:

essendo stata dichiarata l'immediata eseguibilità (Art. 12, c.2, L.R. 44/91).

essendo trascorsi 10 gg. dal _____, data di inizio pubblicazione (Art. 12, c.1, L.R. 44/91).

essendo trascorsi _____ gg. dall'inizio della pubblicazione senza opposizioni o reclami.

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Annabel Sotera

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, li _____

Il Funzionario Comunale

¹ 15 gg. per quelle ordinarie; 60 gg. per lo schema del programma triennale delle opere pubbliche.



Comune di Aidone
Regione Siciliana
Libero Consorzio Comunale di Enna

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Proposta N° 1 del 31/03/2026

OGGETTO:

Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.)
“provvisorio” 2026/2028, ai sensi dell’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con
modificazioni in Legge n. 113/2021.

Data: 31/03/2026

Il Segretario Comunale

Dot.ssa Annabel Sotera

Approvata nella seduta del : 31/03/2026 Immediatamente esecutiva : SI NO

Il Sindaco

Annamaria Raccuglia



Il Segretario Comunale

Dot.ssa Annabel Sotera

Premesso che l'art. 6 del Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia", convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2021, n. 113, dispone:

"1. Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n. 190.

2. Il Piano ha durata triennale, viene aggiornato annualmente e definisce:

a) gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa;

b) la strategia di gestione del capitale umano e di sviluppo organizzativo, anche mediante il ricorso al lavoro agile, e gli obiettivi formativi annuali e pluriennali, finalizzati ai processi di pianificazione secondo le logiche del project management, al raggiungimento della completa alfabetizzazione digitale, allo sviluppo delle conoscenze tecniche e delle competenze trasversali e manageriali e all'accrescimento culturale e dei titoli di studio del personale, correlati all'ambito d'impiego e alla progressione di carriera del personale;

c) compatibilmente con le risorse finanziarie riconducibili al piano triennale dei fabbisogni di personale, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli strumenti e gli obiettivi del reclutamento di nuove risorse e della valorizzazione delle risorse interne, prevedendo, oltre alle forme di reclutamento ordinario, la percentuale di posizioni disponibili nei limiti stabiliti dalla legge destinata alle progressioni di carriera del personale, anche tra aree diverse, e le modalità di valorizzazione a tal fine dell'esperienza professionale maturata e dell'accrescimento culturale conseguito anche attraverso le attività poste in essere ai sensi della lettera b), assicurando adeguata informazione alle organizzazioni sindacali;

d) gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione;

e) l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alla tecnologia e sulla base della consultazione degli utenti, nonché la pianificazione delle attività inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuata attraverso strumenti automatizzati;

f) le modalità e le azioni finalizzate a realizzare la piena accessibilità alle amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità

g) le modalità e le azioni finalizzate al pieno rispetto della parità di genere, anche con riguardo alla composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi.

3. Il Piano definisce le modalità di monitoraggio degli esiti, con cadenza periodica, inclusi gli impatti sugli utenti, anche attraverso rilevazioni della soddisfazione degli utenti stessi mediante gli strumenti di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché le modalità di monitoraggio dei procedimenti attivati ai sensi del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198.

4. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 del presente articolo pubblicano il Piano e i relativi aggiornamenti entro il 31 gennaio di ogni anno nel proprio sito internet istituzionale e li inviano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per la pubblicazione sul relativo portale.”;

Visti, altresì:

- l'art. 6, comma 5, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, a tenore del quale “5. Entro il 31 marzo 2022, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati e abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello di cui al presente articolo”;

- l'art. 6, comma 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come modificato dall'art. 1, comma 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, il quale stabilisce che: “6. Entro il medesimo termine di cui al comma 5, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l'adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”;

- l'art. 6, comma 6-bis, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, come introdotto dall'art. 1, comma 12, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, successivamente modificato dall'art. 7, comma 1, D.L. 30 aprile 2022, n. 36, che espressamente statuisce come “6-bis. In sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 giugno 2022 e fino al predetto termine non si applicano le sanzioni previste dalle seguenti disposizioni: a) articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; b) articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124; c) articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;

- l'art. 6, comma 7, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, secondo cui “7. In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”;

- l'art. 6, comma 8, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, a tenore del quale “8. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l'individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane”.

Rilevato, inoltre, che:

- sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30.06.2022 è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81/2022, “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”;

- in data 30.06.2022 è stato pubblicato il Decreto n. 132/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze che definisce il contenuto del PIAO;

Rilevato che, ai sensi dell’art. 2, D.P.R. n. 81/2022, “1. Per gli enti locali di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO.”

Atteso che il D.P.R. 30 giugno 2022, n. 81 recante “Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2022, stabilisce:

- all’art. 1, comma 3, che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con non più di cinquanta dipendenti sono tenute al rispetto degli adempimenti stabiliti nel decreto del Ministro della pubblica amministrazione di cui all’articolo 6, comma 6, del decreto-legge n. 80 del 2021.”, e precisamente: “6. (...) con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è adottato un Piano tipo, quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1. Nel Piano tipo sono definite modalità semplificate per l’adozione del Piano di cui al comma 1 da parte delle amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti”.
- all’art. 1, comma 4, la soppressione del terzo periodo dell’art. 169, comma 3-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che recitava “Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all’art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”, decretando pertanto la separazione fra il Piano Esecutivo di Gestione, come definito nel citato art. 169, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e la definizione degli obiettivi di performance dell’Amministrazione;
- all’art. 2, comma 1, che per gli Enti Locali, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi di cui all’articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel piano integrato di attività e organizzazione di cui all’articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

Visto, inoltre, che il 30 giugno 2022, previa intesa in Conferenza Unificata, ai sensi dell’art. 9, c. 2, D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, è stato pubblicato il Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Tenuto conto, in particolare, di quanto stabilito dal D.P.R. 24 giugno 2022, n.81 con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art.1, c.1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):

1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
3. Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n.124;
6. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;

Dato atto che per i Comuni con meno di 50 dipendenti il comma 3 dell'art.6 citato ha previsto che tali amministrazioni sono tenute alla redazione del Piao "semplificato" limitatamente all'art. 4, comma 1, ovvero:

1. lettera a) → struttura organizzativa;
2. lettera b) → organizzazione e lavoro agile;
3. lettera c) n. 2) → piano triennale dei fabbisogni di personale con riferimento alla programmazione delle cessazioni dal servizio, effettuata sulla base della disciplina vigente, e la stima dell'evoluzione dei fabbisogni di personale in relazione alle scelte in materia di reclutamento, operate sulla base della digitalizzazione dei processi, delle esternalizzazioni o internalizzazioni o dismissione di servizi, attività o funzioni;

Preso atto che il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, nonché le modalità semplificate per l'adozione dello stesso per gli Enti con meno di 50 dipendenti, stabilisce all'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 6 del Decreto medesimo, il quale reca le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, che il PIAO contiene la scheda anagrafica dell'Amministrazione ed è suddiviso nelle Sezioni di cui agli artt. 3, 4 e 5 del Decreto stesso e ciascuna Sezione è a sua volta ripartita in sottosezioni di programmazione, riferite a specifici ambiti di attività amministrativa e gestionale;

Atteso, inoltre, che il suddetto decreto dispone:

- all'art. 2, comma 2, che *"Sono esclusi dal Piano integrato di attività e organizzazione gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6, comma 2, lettere da a) a g), del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113."*;
- all'art. 6, le modalità semplificate per la redazione del PIAO per le amministrazioni con meno di cinquanta dipendenti, disponendo in particolare al comma 4, che *"Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui al presente articolo, nonché a quanto previsto dal primo periodo dell'articolo 6, comma 1."*;
- all'art. 7, comma 1, che *"Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione."*;
- all'art. 8, comma 2, che *"In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1"*

del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;

- all’art. 9, che *“Ai sensi dell’articolo 6, comma 8, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, gli enti locali con meno di 15.000 abitanti provvedono al monitoraggio dell’attuazione del presente decreto e al monitoraggio delle performance organizzative anche attraverso l’individuazione di un ufficio associato tra quelli esistenti in ambito provinciale o metropolitano, secondo le indicazioni delle Assemblee dei sindaci o delle Conferenze metropolitane.”;*
- all’art. 11, comma 1, che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, negli Enti Locali è approvato dalla Giunta Comunale;

Ricordato che il PIAO ha essenzialmente la finalità di semplificare ed unificare gli strumenti di programmazione e, nel contempo, di rafforzarne il carattere vincolante per le amministrazioni pubbliche, mentre non ha finalità innovative relativamente alla introduzione di nuovi istituti di programmazione;

Considerato che il PIAO si pone quale misura che concorre all’adeguamento degli apparati amministrativi rispetto alle esigenze di attuazione delle riforme introdotte dal PNRR, rientrando fra gli strumenti di rafforzamento della capacità amministrativa posta nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza quale presupposto delle riforme abilitanti e performanti in materia di pubblica amministrazione, con il precipuo obiettivo di mettere a sistema e massimizzare l’impiego delle risorse a disposizione delle pubbliche amministrazioni (umane, finanziarie e strumentali) per perseguire con rapidità gli obiettivi posti con il PNRR, razionalizzando la disciplina in un’ottica di massima semplificazione e al contempo migliorando complessivamente la qualità dell’agire delle amministrazioni;

Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 approvato in via definitiva dal Consiglio dell’Autorità Anticorruzione (ANAC) con deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, e tenuto, pertanto, conto delle indicazioni in esso contenute per la redazione della Sotto-Sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO, integrandola con le altre sottosezioni del PIAO, potenziando, in particolare le misure di trasparenza e di prevenzione dei conflitti di interesse, ferma restando la necessità di riconsiderare i processi concernenti l’area dei contratti pubblici, alla luce dell’efficacia delle disposizioni contenute nel nuovo codice dei contratti pubblici a partire dal 1 luglio 2023, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36;

Richiamata la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, con cui l’ANAC ha approvato l’Aggiornamento 2023 del PNA 2022 concentrandosi sul settore dei contratti pubblici a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice di cui al D.Lgs. n. 63/2023;

Vista la delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, recante Aggiornamento 2024 PNA 2022, recante “Indicazioni per la predisposizione della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del PIAO per i comuni con meno di 5.000 abitanti e meno di 50 dipendenti;

Vista la delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026, con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2025, mediante cui sono state apprestate le linee strategiche per la prevenzione della corruzione e per la promozione della trasparenza e dell’integrità declinando un processo virtuoso teso alla predisposizione di un PIAO, in cui emerge in modo sistematico l’attuazione dei principi costituzionali di buon andamento e imparzialità nell’organizzazione, anche mediante l’integrazione effettiva ed il coordinamento delle diverse sottosezioni;

Atteso che, come dettagliato dall’art. 6 del D.P.R. 30 giugno 2022, n. 132, gli Enti con meno di 50 dipendenti procedono alle attività per la mappatura dei processi limitandosi all’aggiornamento di

quella esistente all'entrata in vigore del DPR stesso, limitandosi all'aggiornamento delle aree relative a:

- a) autorizzazioni/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal RPCT e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico;

Rilevato che ai sensi della precitata disposizione l'aggiornamento del contenuto della sottosezione del PIAO 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza", nel triennio di vigenza, avviene qualora si verificano fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative, modifiche organizzative rilevanti, modifiche degli obiettivi strategici, modifiche significative di altre sezioni del PIAO tali da incidere sui contenuti della sezione anticorruzione e trasparenza;

Dato atto, pertanto, che l'Ente deve procedere all'aggiornamento della sottosezione del PIAO Rischi corruttivi e trasparenza, poiché verificatasi la fattispecie di cui sopra, delineando particolare attenzione all'area contratti pubblici, in modo tale da presidiare la legalità e l'integrità pubblica;

Richiamate altresì:

- l'art. 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41, relativa alla riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni;
- la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 14/01/2025, recante "*Valorizzazione delle persone e produzione di valore pubblico attraverso la formazione. Principi, obiettivi e strumenti*";
- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2025, con cui sono state approvate le "Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)" e i relativi Manuali operativi "Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali", "Regioni", "Province" "Città metropolitane e Comuni";

Acclarato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del D.M. n. 132/2022, in ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci;

Richiamato il D.M. del Ministero dell'Interno 24 dicembre 2025, recante "*Differimento al 28 febbraio 2026 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 31 dicembre 2025, con cui è stato differito al 28 febbraio 2026 il termine della deliberazione, da parte degli enti locali, del bilancio di previsione 2026/2028 e ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000, è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio;

Dato atto che con Comunicato del Presidente ANAC n. 1 del 14 gennaio 2026 viene evidenziato come, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'adozione del PIAO è fissato al 30 marzo 2026, a seguito del differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 disposto dal decreto del Ministro dell'Interno del 24 dicembre 2025 (G.U. n. 302 del 31-12-2025);

Preso atto che con D.M. Del Ministro dell'Interno del 26 febbraio 2026, recante “*Ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 53 del 05/03/2026, è stato disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2026/2028 da parte degli enti locali della Regione Calabria, della Regione autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana è ulteriormente differito al 31 marzo 2026, con la conseguenza che è autorizzato per tali enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio;

Preso atto che il Comune di Aidone, alla data del 31 dicembre 2025 ha meno di 50 (cinquanta) dipendenti, computati secondo il metodo di calcolo utilizzato per compilare la tabella 12 del Conto Annuale, e precisamente 30;

Dato atto che il Comune di Aidone alla data del 31/12/2025 risulta avere numero di abitanti pari a 4281, risultando da annoverare quale piccolo Comune;

Dato atto che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03.12.2020 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 12.07.2023 è stata approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023;

- con decreto ministeriale, prot. DAIT n. 39713 del 28.03.2024 si procedeva alla mancata approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 12.08.2024 è stata approvata la nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato 2019/2023, ai sensi dell'art. 259 del D.Lgs. n. 267/2000;

- con decreto ministeriale, prot. DAIT n. 168414 del 11.11.2024 si procedeva alla mancata approvazione della nuova ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato;

Ritenuto, pertanto, che detto Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) ha natura provvisoria, posto che l'Ente versa in dissesto finanziario e non è stato approvato il bilancio stabilmente riequilibrato;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 29/12/2025, recante “*Ricognizione annuale delle eccedenze di personale per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001. Esito negativo*”;

Vista la proposta e accertato che il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028 è stato redatto, dagli Uffici competenti per la stesura di ciascuna delle sezioni di cui si compone, stante la multidisciplinarietà dello stesso documento, nel rispetto del quadro normativo di riferimento di cui sopra, relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi Corruttivi e Trasparenza (Piano Nazionale Anticorruzione e atti di regolazione generali adottati dall'ANAC, ai sensi della Legge 190/2012 e D.Lgs. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento, nonché sulla base del Piano Tipo di cui al Decreto 132/2022, e avuta ragione degli elementi specifici che lo connotano dal punto di vista organizzativo, nonché della cura degli interessi e della promozione dello sviluppo della comunità amministrata in un'ottica di integrazione;

Considerato quanto sopra, si ritiene necessario adottare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) provvisorio 2026 – 2028, come da allegati alla presente proposta di deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;

Assunta la propria competenza in relazione al disposto normativo del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. e dell'articolo 11 del Decreto n. 132/2022 del Ministro per la Pubblica Amministrazione emanato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze;

Dato atto che occorre procedere alla acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione con riferimento alla Sezione 2 – sottosezione 2.2 “Performance” del PIAO;

Dato atto che non occorre procedere alla acquisizione del parere del Revisore Unico dei Conti in ordine alla sezione 3 – sottosezione 3.3 relativa al piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Ente, poiché non predisposta;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile previsti dal combinato disposto degli articoli 49 e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine al presente atto deliberativo;

Visti:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante “*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*”;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, recante “*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna*” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, recante “*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e per l'innovazione di concerto con il Ministro per le pari opportunità del 4 marzo 2011, recante “*Linee guida sulle modalità di funzionamento dei Comitati Unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni*”;
- la Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “*Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*” e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione n. 7 del 17 gennaio 2023, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2022;
- la delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha provveduto all'Aggiornamento 2024 PNA 2022;
- la delibera n. 19 del 28 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 41 del 19 febbraio 2026, con cui l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2025;

- il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2025, con cui sono state approvate le “Linee guida sul Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)” e i relativi Manuali operativi “Ministeri e altre pubbliche amministrazioni centrali”, “Regioni”, “Province” “Città metropolitane e Comuni”;
- il Regolamento sulla Organizzazione degli uffici e dei servizi comunali;
- lo Statuto Comunale;
- l’O.R.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

Ritenuto di provvedere in merito;


PROPONE

- 1) **Di prendere atto** della superiore narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) **Di approvare e adottare**, ai sensi dell’art. 6, D.L. 9 giugno 2021, n. 80, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l’individuazione e l’abrogazione degli adempimenti relativi ai piani assorbiti, secondo lo schema semplificato definito con D.M. 24 giugno 2022, e secondo le Linee Guida sul PIAO di cui al il D.M. del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 ottobre 2025, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) provvisorio per il triennio 2026 – 2028, che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale, e relativi ulteriori allegati acclusi;
- 3) **Di escludere** dall’approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per il triennio 2026 – 2028 gli adempimenti di carattere finanziario non contenuti nell’elenco di cui all’art. 6, comma 2, lett. da a) a g), del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- 4) **Di dare mandato** al Responsabile EQ dell’Area Affari Generali di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione unitamente all’allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2026 – 2028, all’Albo Pretorio online, nonché all’interno della sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Disposizioni generali”, sotto sezione di secondo livello “Atti generali”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Personale”, sotto sezione di secondo livello “Dotazione organica”, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Performance”, sotto sezione di secondo livello “Piano della Performance” e nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Prevenzione della corruzione”, nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione di primo livello “Altri contenuti”, sotto sezione di secondo livello “Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati”, ai sensi dell’art. 6, c. 4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 e del D.Lgs. n. 33/2013;
- 5) **Di demandare** al Referente del Portale PIAO di provvedere alla trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026 – 2028 (PIAO), come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesse definite, ai sensi dell’art. 6, comma 4, del D.L. 9 giugno 2021, n. 80;
- 6) **Di demandare** al Responsabile del Servizio Personale gli eventuali ulteriori adempimenti necessari all’attuazione del presente provvedimento;
- 7) **Di trasmettere** il presente provvedimento ai Responsabili EQ di Settore dell’Ente, affinché pongano in atto tutte le azioni necessarie a traguardare gli obiettivi strategici e operativi, nonché a rispettare e fare rispettare ai dipendenti incardinati presso la propria area di

competenza le misure generali e specifiche di cui alla sottosezione 2.3 "Rischi Corruttivi e Trasparenza", e i conseguenti obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013:

- 8) **Di trasmettere** la presente deliberazione e gli allegati della stessa al Nucleo di Valutazione, al Revisore Unico dei Conti, ai dipendenti comunali, alle RSU e alle OO.SS.;
- 9) **Di rendere** la presente proposta di deliberazione, con separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 e della Legge Regionale 44/91, immediatamente esecutiva ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Il Segretario Comunale

Dott.ssa Anriabel Sotera


PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

CONSTATATA la corrispondenza a norme, leggi, regolamenti o altre fonti attinenti alla materia specifica, e che disciplinano, in concreto, la fattispecie prevista dalla presente proposta di deliberazione;

VERIFICATA la completezza dell'istruttoria;

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità tecnica della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 31/03/2026



Il Segretario Comunale

Dott.ssa Annabel Sotera

Si dà atto che la superiore proposta non comporta, né direttamente né indirettamente, oneri finanziari, né presenta alcuno degli aspetti contabili, finanziari e fiscali previsti dalle vigenti norme, per cui il parere di regolarità contabile non è necessario in quanto si risolverebbe in un atto inutile.

Addì, _____
Finanziaria

Il Responsabile dell'Area Economico

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art.53 della L.R. 48/91, come modificato dalla L.R. 30/2000, si esprime parere: FAVOREVOLE

in ordine alla regolarità contabile della superiore proposta di deliberazione.

Addì, 31/03/2026



Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria e del Personale

Dott.ssa Demetra Di Dio Ciantia

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi e per gli effetti dell'art.55, comma 5°, della L.R. 48/1991, si attesta la copertura finanziaria della spesa occorrente:

Somma da impegnare Euro _____ Competenza

Addi, _____

Il Responsabile dell'Area Economico
Finanziaria